

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	57

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti 2.600 e 9.83 dei relatori e 3.700 del Governo</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Nuovi subemendamenti</i>)	53
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti di coordinamento approvati</i>)	55

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 novembre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

C. 5520 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Ciccanti ha dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 9.12 Lupi. Comunica inoltre che i relatori hanno ritirato gli emendamenti 3.504 e 3.699 e l'articolo aggiuntivo 10.020. I relatori hanno inoltre presentato i nuovi emendamenti 2.600 e 9.83 (*vedi allegato 2*), mentre il Governo ha presentato l'emendamento 3.700 (*vedi allegato 2*).

Ricorda che i nuovi emendamenti sono stati trasmessi a tutti i deputati delle Commissioni e ai gruppi nella giornata di ieri e che il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle ore 10 di oggi. Avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti ai suddetti nuovi emendamenti (*vedi allegato 3*) e che il subemendamento Bressa 0.2.600.7 è stato sottoscritto anche dal deputato Ciccanti.

Ricorda che l'esame si limiterà agli emendamenti che sono stati segnalati dai gruppi e a quelli che saranno segnalati nel corso della discussione, con l'intesa che gli altri emendamenti presentati si intende-

ranno respinti, ferma la facoltà dei presentatori di proporli nuovamente all'Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) segnala un errore materiale, consistente in un mancato riferimento all'articolo 40, nel subemendamento a sua firma 0.1.106.22, chiedendo che tale riferimento possa essere inserito nel testo del provvedimento in sede di coordinamento formale.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che, trattandosi di un errore formale e non essendovi obiezioni, la correzione segnalata dal deputato Ciccanti si intende apportata al testo del subemendamento 0.1.106.22, anche se già approvato.

Pierangelo FERRARI, *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, esprime il parere sulle proposte emendative segnalate relativamente all'articolo 1 e 2, nonché sui relativi subemendamenti. Esprime, in particolare, parere favorevole sul subemendamento Mantovano 0.1.106.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); propone invece l'accantonamento del subemendamento Polledri 0.1.106.13, che potrebbe essere riformulato come articolo aggiuntivo all'articolo 7. Auspica, inoltre, l'approvazione dell'emendamento 1.106 dei relatori (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che il subemendamento Mantovano 0.1.106.17 viene sottoscritto dal deputato Laffranco, il quale lo riformula nei termini indicati dai relatori.

Il sottosegretario Giampaolo Vittorio D'ANDREA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative testé menzionate.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede conferma che la proposta di riformulazione dell'emendamento 0.1.106.17 Mantovano fac-

cia riferimento alle sole società controllate, e non a tutte quelle partecipate.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, conferma che la proposta di riformulazione del subemendamento Mantovano 0.1.106.17 fa riferimento alle sole società controllate.

Le Commissioni approvano il subemendamento Mantovano 0.1.106.17 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, propone che, in attesa che i relatori completino la valutazione del subemendamento Polledri 0.1.106.13, quest'ultimo sia accantonato, unitamente all'emendamento 1.106 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Pierangelo FERRARI, *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Pastore 0.1.03.1 e Borghesi 0.1.03.11, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giampaolo Vittorio D'ANDREA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Rolando NANNICINI (PD) interviene sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori per osservare che, a differenza che per i comuni, per le regioni non è corretto fare riferimento al Segretario generale. Nel ritenere necessario che la norma non perda il riferimento ai profili sanzionatori, sottolinea l'esigenza imprescindibile che non sia omesso il riferimento al termine di 30 giorni per l'espressione del parere da parte della Corte dei conti.

Pierangelo FERRARI, *relatore per la I Commissione*, ritiene fondate le considerazioni del collega Nannicini e propone, quindi, l'accantonamento della proposta emendativa in questione.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che l'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori e i

subemendamenti ad esso riferiti si intendono accantonati.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti 0.2.600.1 Vassallo, 0.2.600.2 Volpi, 0.2.600.3 Vassallo e 0.2.600.4 Evangelisti. Chiede alla presentatrice un chiarimento sulle finalità del subemendamento 0.2.600.5 Rubinato. Esprime parere favorevole sul subemendamento 0.2.600.6 Bressa, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giampaolo Vittorio D'ANDREA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.2.600.1, rileva un allineamento tra la posizione dei relatori e quella del Governo che non è, a suo avviso, di aiuto sul piano della trasparenza della delicata materia delle indennità dei titolari di cariche elettive. Sottolinea che uno dei temi che hanno dato adito ad equivoci – forieri di polemiche mediatiche pretestuose – è la mancata riconoscibilità della componente del reddito personale rispetto a quella dei rimborsi per l'esercizio del mandato, che implicano l'obbligo di rendicontazione. La sua proposta emendativa rappresenta un'occasione per eliminare equivoci che sono di nocimento al rapporto tra eletti ed elettori e per inaugurare un metodo che dall'ambito regionale potrebbe essere esteso anche ad altri livelli di governo. Ritiene, inoltre, incongruo l'aver preso a parametro di riferimento l'indennità riconosciuta nella regione più virtuosa, laddove sarebbe invece più opportuno ed equo introdurre un parametro di tipo nazionale, conforme a *standard* europei, che garantirebbe una disciplina uniforme e più controllabile.

Pierangelo FERRARI, *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario

sul subemendamento 0.2.600.1 Vassallo, in ragione dell'esigenza di preservare la coerenza interna del provvedimento. Condivide peraltro le considerazioni del collega, insieme al quale ha presentato una proposta di legge riguardante questa materia. Ribadisce che il carattere d'urgenza della norma in esame e la necessità di tenere conto dell'accordo già raggiunto in sede di Conferenza unificata Stato-regioni, impongono il mantenimento della norma, di cui all'articolo 2, che, diversamente, a seguito dell'accoglimento della proposta emendativa del collega, sarebbe interamente stravolto.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime sconcerto per le valutazioni espresse dal relatore Ferrari, ritenendo non del tutto sussistenti le ragioni di necessità e urgenza per disciplinare con decreto-legge la complessa materia delle indennità per le cariche elettive a livello regionale. Ritiene inoltre che rientri nelle prerogative parlamentari quella di esaminare ed eventualmente emendare in modo anche significativo il testo di un decreto-legge. Quanto al merito delle questioni connesse al subemendamento presentato dal deputato Vassallo, ritiene che sia da preservare il nesso che collega tra loro le indennità e, in generale, tutte le voci di remunerazione che vengono garantite ai titolari di cariche elettive e i magistrati.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che esprimere parere contrario sul subemendamento 0.2.600.1 Vassallo non sia segno, da parte dei relatori, di un mancato riconoscimento dell'autonomia del Parlamento, come del resto dimostrano le ampie modifiche proposte dai relatori stessi al testo del Governo. Sul punto specifico, sottolinea che è stato necessario tenere conto di quanto è stato già deciso dalla Conferenza Stato-regioni in attuazione dell'articolo 2.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.2.600.1 Vassallo.

Raffaele VOLPI (LNP) interviene sul proprio subemendamento 0.2.600.2, le cui

finalità sono connesse alla proposta emendativa testé respinta. Considerato che il tema è ormai ineludibile e che non si intende operare nel senso di stravolgere o, peggio, fare decadere il provvedimento in esame, occorre però, a suo avviso, che la nuova disciplina presenti un riferimento ad un meccanismo di gradualità che tenga conto delle differenze tra regione e regione. Tenendo conto del fatto che, a seguito della soppressione di un elevato numero di province, in due casi la presidenza della regione coincide adesso con quella di una provincia, è doveroso e conforme ad una regola di buon senso, a suo avviso, contemplare uno spazio di autonomia per le regioni. Quanto all'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata, a suo avviso, esso è a suo giudizio un accordo al ribasso, per cui una parziale revisione di questo punto in sede parlamentare sarebbe opportuna.

Pierangelo FERRARI, *relatore per la I Commissione*, ribadisce il parere contrario già espresso sull'emendamento 0.2.600.2 Volpi e coglie l'opportunità per precisare che non è fondato ritenere che i relatori abbiano posizioni schiacciate su quelle del Governo, come in molte altre occasioni si è potuto dimostrare. Concorda sul merito delle considerazioni del collega Volpi, nella consapevolezza della profonda diversità che sussiste, ad esempio, tra la regione Lombardia e la regione Molise sia sul piano della quantità di popolazione che della complessità amministrativa. Al riguardo fa presente che il testo dei relatori presenta un meccanismo di gradualità per il personale e per il rifinanziamento dei gruppi. Tuttavia, rappresenta che, anche a seguito di contatti informali tra i gruppi, si è ritenuto che tale meccanismo non debba essere esteso al tema delle indennità.

Salvatore VASSALLO (PD) esprime rammarico per la posizione del relatore Ferrari e ritiene che sia irrituale che quanto è stato concordato in incontri informali tra relatori, Governo e gruppi diventi poi vincolante per le Commissioni riunite in seduta formale.

Pierguido VANALLI (LNP) propone una riformulazione del subemendamento 0.2.600.2 Volpi nel senso di sostituire la parola « percepisce » con le parole « può percepire » al fine di affidare al Presidente della regione la valutazione di opportunità sulla misura della propria indennità.

Mario TASSONE (UdCpTP), ribadendo il sostegno del proprio gruppo all'operato del Governo e dei relatori, osserva, tuttavia, che la decisione sul tema in questione non può essere demandata ad una sede quale la Conferenza Stato-regioni in luogo di quella parlamentare, trattandosi di norme generali ed astratte, valide *erga omnes*. Poiché è in discussione un aspetto fondamentale per il buon funzionamento delle regioni, sottolinea l'opportunità di accantonare la proposta emendativa in discussione.

Rolando NANNICINI (PD), richiamando la mancata approvazione di una riforma costituzionale in tema di bicameralismo da cui potesse derivare la nascita di un Senato rappresentativo delle regioni, auspica che sulla materia si pervenga ad una norma di salvaguardia che offra certezze sul piano dell'effettività in sede attuativa.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che il problema sollevato potrebbe essere risolto ricorrendo ad una precisazione sulla necessità di garantire che l'indennità del presidente della Giunta regionale sia comunque superiore a quella dei consiglieri, come avviene per i sindaci, in ragione dei ruoli e dei diversi gradi di responsabilità.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che garantire il rispetto di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-regioni non sia lesivo delle prerogative parlamentari, ma che rappresenti un *modus operandi* opportuno al fine di dare attuazione a quanto già previsto da leggi vigenti.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda l'opportunità di rispettare il dettato dell'articolo 114 della Costituzione.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritiene che sia stato incongruo rinviare al 10 dicembre il termine per gli adempimenti a carico della Conferenza Stato-regioni previsti dall'articolo 2, ben potendo la Conferenza riunirsi e deliberare una rimodulazione della norma anche prima di quella data. Auspica, quindi, l'approvazione dell'emendamento 0.2.600.2 Volpi, di cui è cofirmataria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, chiede chiarimenti ai relatori in ordine alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, in merito al mancato riferimento ai presidenti delle Giunte regionali.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, rispondendo al presidente Giorgetti, ricorda che lo scorso venerdì si è tenuta una riunione informale, aperta a tutti i colleghi, per trovare un accordo sulle indennità dei presidenti di regione e sui finanziamenti dei gruppi consiliari. La valutazione generalmente condivisa è che il decreto-legge in esame si muove su un crinale dubbio sotto il profilo della legittimità costituzionale e per questo motivo si è convenuto di prevedere tempi più ampi al fine di individuare ulteriori criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e per la definizione delle indennità dei presidenti. Le Commissioni hanno pertanto ritenuto di prorogare i termini, senza peraltro invadere le competenze regionali con norme di dettaglio.

Le Commissioni respingono il subemendamento Volpi 0.2.600.2.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere contrario sul subemendamento Vassallo 0.2.600.3, ed Evangelisti 0.2.600.4.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO concorda con il parere espresso dai relatori.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.2.600.3 volto

prevedere un equilibrio tra le risorse assegnate ai gruppi consiliari e quelle riconosciute ai singoli deputati.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, sottolinea che la lettera *f*) riprende la formula testuale contenuta nel comunicato conclusivo dell'incontro con la Conferenza delle regioni.

Raffaele VOLPI (LNP), con riferimento all'articolo 2, esprime l'avviso che si debba individuare una nozione chiara del criterio di virtuosità di una regione; in caso contrario, il contenuto dell'articolo 2 risulterà poco chiaro e incoerente con la finalità di contenimento della spesa pubblica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Vassallo 0.2.600.3 ed Evangelisti 0.2.600.4.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.2.600.5 volto a stabilire il principio per cui, similmente a quanto accade nel Regno Unito, le informazioni che riguardano atti pubblici che implicano impiego di risorse finanziarie sono di proprietà dei cittadini e, conseguentemente, devono essere assolutamente trasparenti.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, dichiara di condividere lo spirito del subemendamento Rubinato 0.2.600.5 e propone di riformularlo come emendamento all'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) dei relatori, dove, a suo avviso, la norma è più correttamente collocata.

Simonetta RUBINATO (PD) riformula il suo subemendamento 0.2.600.5 nei termini indicati dalla relatrice (*vedi allegato 3: subemendamento 0.1.03.50*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si rimette alle Commissioni sul subemendamento Rubinato 0.1.03.50.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il subemendamento Rubinato 0.1.03.50 sarà posto in votazione con i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazioni*) dei relatori.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, propone una riformulazione del subemendamento Bressa 0.2.600.6, nel senso di sostituire le parole « articolo 28 » con le seguenti « articoli 28 e 29 ».

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano il subemendamento Bressa 0.2.600.6, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere favorevole sul subemendamento Bressa 0.2.600.7, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.600 dei relatori.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO concorda con il parere espresso dai relatori.

Maria Piera PASTORE (LNP) manifesta un orientamento nettamente contrario al subemendamento Bressa 0.2.600.7, eccessivamente rigoroso nel prevedere un'immediata e drastica riduzione di trasferimenti in caso di mancato recepimento, da parte delle regioni, di tutte le misure imposte quali meccanismi riduttivi delle spese.

Gianclaudio BRESSA (PD) precisa che non vi è alcuna differenza sostanziale con il testo dell'emendamento 2.600 dei relatori: il proprio subemendamento ne è infatti una semplice riscrittura volta a rendere il testo più corretto sotto il profilo costituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Bressa

0.2.600.7 e l'emendamento 2.600 dei relatori, come riformulato.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, chiede di accantonare l'esame delle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 3.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'articolo 3 si intende accantonato. Avverte che le Commissioni passano quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 4.3, soppressivo del comma 4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rubinato 4.3.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra le finalità dell'emendamento Simonetti 4.4, di cui è cofirmatario, chiedendosi in particolare in quale modo saranno assegnate le anticipazioni di 300 milioni alle province e di 1.500 milioni ai comuni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simonetti 4.4.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, chiede l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'articolo 5 si intende accantonato. Avverte che le Commissioni passano quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 6.8 e parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 6.10, purché riformulato nel senso di aggiungere le parole « Fatte salve le procedure concorsuali già avviate » prima delle parole « a decorrere dalla data » e di sostituire le parole « il 50 per cento dei magistrati » con le parole « una quota non inferiore al 25 per cento dei magistrati ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il parere contrario espresso dai relatori sull'emendamento Rubinato 6.8, rimettendosi alle Commissioni sull'emendamento Lanzillotta 6.10.

Simonetta RUBINATO (PD) sottolinea che il proprio emendamento 6.8 è volto a rendere selettivi gli strumenti di controllo prendendo come riferimento almeno un terzo dei parametri obiettivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rubinato 6.8.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa proprio l'emendamento Lanzillotta 6.10 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime perplessità sull'emendamento Lanzillotta 6.10, come riformulato, ritenendo che l'indicazione per legge dei criteri di reclutamento di laureati in specifiche discipline possa costituire una limitazione all'autonomia organizzativa della Corte dei conti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di condividere le perplessità manifestate dal deputato Volpi.

Lino DUILIO (PD), nel manifestare un orientamento favorevole all'emendamento Lanzillotta 6.10, nella riformulazione proposta, rileva che esso affronta un problema annoso della struttura amministrativa italiana, che registra un'assoluta predominanza dei laureati in discipline giuridiche.

Gianclaudio BRESSA (PD), prendendo atto delle perplessità manifestate, ritira l'emendamento Lanzillotta 6.10.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 7.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vanalli 7.3, Santelli 7.7, Mantovano 7.9 e Bressa 7.10.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si rimette alle Commissioni sulle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 7.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vanalli 7.3, Santelli 7.7, Mantovano 7.9 e Bressa 7.10.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le Commissioni riprendono l'esame del subemendamento Polledri 0.1.106.13 e dell'emendamento 1.106 (*nuova formulazione*) dei relatori, precedentemente accantonati.

Enrico LA LOGGIA (PdL), osservato che la soppressione dell'articolo 7 testé deliberata dalle Commissioni va nella direzione di un riconoscimento dell'autonomia organizzativa della Corte dei conti, giudica contraddittorio il parere favorevole espresso sul subemendamento Polledri 0.1.106.13, che impone la invarianza finanziaria nello svolgimento delle funzioni della Corte dei conti. Riterrebbe più opportuno prevedere la invarianza finanziaria dell'intero provvedimento in esame.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, condividendo le osservazioni del deputato La Loggia e riconsiderando il parere precedentemente espresso, si rimette alle Commissioni sul subemendamento Polledri 0.1.106.13.

Massimo POLLEDRI (LNP), richiamata preliminarmente la lettera inviata alle Commissioni dal Presidente della Corte dei conti, sottolinea che il proprio subemendamento 0.1.106.13 si limita a prevedere l'invarianza della spesa, e non interviene sull'autonomia organizzativa della Corte.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di condividere le osservazioni del deputato La Loggia e ritiene quindi opportuno che la clausola di invarianza finanziaria sia riferita all'intero decreto-legge, salve le parti per le quali è già previsto un onere finanziario.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con le osservazioni del deputato La Loggia, ma paventa che la Corte dei conti possa registrare una carenza di organico a fronte delle nuove competenze ad essa attribuite.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara di non condividere l'ottimismo manifestato dal Presidente della Corte dei conti, secondo il quale la Corte sarebbe in grado di svolgere gli ulteriori compiti assegnati dal provvedimento con l'attuale organico. A suo parere, invece, il problema esiste, soprattutto nelle sezioni regionali della Corte, e cita a titolo esemplificativo la sezione della Lombardia, che dispone di soli sette magistrati.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara di condividere il provvedimento in esame, che restituisce ordine, sotto i profili dell'omogeneità e dell'unitarietà, alla finanza pubblica, ma ritiene necessario garantire alla Corte dei conti i mezzi per svolgere i nuovi compiti attribuiti. Ritiene quindi che la clausola di invarianza finanziaria non debba essere riferita in modo specifico alla Corte dei conti, ma debba essere formulata come generica norma di chiusura del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che una ulteriore riformulazione della proposta emendativa del collega Polledri sia accettabile se la clausola di invarianza finan-

ziaria viene introdotta a chiusura dell'articolo 1.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che debba essere esaminato anche il proprio articolo aggiuntivo 7.04, che sostanzialmente risponde ai condivisibili rilievi sollevati dall'onorevole Bressa.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come la relazione tecnica, peraltro riferita alla formulazione originaria del provvedimento, che prevedeva i controlli preventivi di legittimità, evidenzia come le previsioni degli articoli 1 e 7 non abbiano effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta emendativa di cui si discute, quindi, sembra essere superflua.

Rolando NANNICINI (PD) condivide l'intervento dell'onorevole Maino e dichiara la propria astensione sulla proposta emendativa in questione, ritenendo superflua la clausola di invarianza finanziaria. Sottolinea peraltro come non sia stato adeguatamente considerato il ruolo di necessario supporto del personale amministrativo della Corte dei conti.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, propone all'onorevole Polledri di riformulare il suo subemendamento 0.1.106.13, nel senso di prevedere la invarianza finanziaria del solo articolo 1.

Massimo POLLEDRI (LNP) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta fino alle 14.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 14.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sulla riformulazione del subemendamento Polledri 0.1.106.13 proposta dai relatori.

Massimo POLLEDRI (LNP) accoglie la nuova proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.1.106.13.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sul subemendamento 0.1.106.13 Polledri (*nuova formulazione*), osserva che la dotazione organica della Corte dei conti appare sottodimensionata rispetto ai nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge in esame. Fa notare, d'altra parte, che la Corte dispone di un cospicuo avanzo di bilancio e che pertanto può far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti senza aggravio di spesa per la finanza pubblica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Polledri 0.1.106.13 (*nuova formulazione*), nonché l'emendamento 1.106 dei relatori (*nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 8.32; esprime quindi parere contrario sull'emendamento Vanalli 8.14 e sugli identici emendamenti D'Amico 8.16 e Rubinato 8.26.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.32 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risulta così assorbito l'emendamento Osvaldo Napoli 8.24.

Simonetta RUBINATO (PD) chiede che sia posto in votazione l'emendamento 8.26 a sua firma.

Massimo BITONCI (LNP) raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti D'Amico 8.16 e Rubinato 8.26. Fa notare che tali proposte emendative non recano oneri per la finanza pubblica in quanto il bilancio della Cassa depositi e prestiti, cui si riferiscono, non fa parte del consolidato

della pubblica amministrazione. Sostiene altresì che le proposte emendative consentirebbero una contrazione dell'indebitamento degli enti locali in un contesto di grave crisi economica caratterizzata da una flessione dell'erogazione dei mutui agli enti locali e da una conseguente contrazione degli investimenti.

Maino MARCHI (PD), nel condividere le osservazioni del collega Bitonci, sottolinea che l'emendamento D'Amico 8.16 determina una positiva riduzione dell'indebitamento dei comuni e delle pubbliche amministrazioni favorendo l'estinzione anticipata dei mutui da questi contratti. Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento in esame, che reputa virtuoso e apprezzabile.

Gioacchino ALFANO (Pdl) ritiene che lo spirito dell'emendamento sia condivisibile, ancorché sia opportuno che il Governo ne verifichi l'impatto finanziario.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la I Commissione*, pur condividendo nel merito i contenuti della proposta emendativa, precisa che, anche in mancanza di oneri per la finanza pubblica, sembrano ravvisarsi profili di criticità in ordine alla possibilità di disciplinare una società per azioni, qual è, di fatto, la Cassa dei depositi e prestiti.

Simonetta RUBINATO (PD), nel rammentare che sono stati destinati oltre 60 milioni di euro al fondo per i comuni in dissesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, ritiene prioritario che il Governo acquisisca le risorse necessarie per coprire gli eventuali oneri che fossero recati dall'emendamento D'Amico 8.16. Evidenzia che la proposta emendativa intende favorire gli enti locali virtuosi che richiedono di poter ridurre l'indebitamento senza subire gravose penali. L'emendamento contempla inoltre un apprezzabile incremento dei livelli di controllo dei bilanci degli enti locali.

Pierguso VANALLI (LNP) fa notare che la Cassa depositi e prestiti, pur es-

sendo una SPA, può essere legittimamente sottoposta ad interventi legislativi modificativi del suo assetto e delle sue funzioni. Ricorda infatti che in diverse altre occasioni la legge è intervenuta a modificare la disciplina delle società di persone. Nel merito, chiarisce che la proposta emendativa non reca oneri per la finanza pubblica e consente ai comuni di svincolare una quota significativa di risorse dal patto di stabilità interno a fini di risanamento. Sottolinea che gli eccessivi vincoli posti dal Governo agli enti locali stravolgono di fatto il percorso intrapreso con il federalismo fiscale. Contesta, quindi, l'orientamento ormai prevalente, volto ad affermare una sorta di dittatura dei « tecnici » nella gestione degli enti locali, la cui sfera di autonomia risulta compressa dalle scelte adottate dal Governo.

Raffaele VOLPI (LNP) replica al relatore Moroni che, in relazione alla disciplina delle SPA, si sono succeduti numerosi interventi volti ad apportare modifiche alle norme di funzionamento, di gestione e di composizione dei relativi organi; ritiene pertanto incongrua la considerazione del relatore circa la problematicità di intervenire sul funzionamento della Cassa depositi e prestiti. Fa notare che tale organismo aveva stabilito in passato la possibilità per gli enti locali di rinegoziare i mutui e quindi nell'attuale fase di crisi economica appare parimenti opportuna una ragionevole flessibilità e semplificazione del sistema. Auspica un largo sostegno delle Commissioni all'approvazione dell'emendamento D'Amico 8.16.

Matteo BRAGANTINI (LNP) dichiara di non comprendere la contrarietà del Governo all'emendamento D'Amico 8.16, che riduce l'indebitamento degli enti locali senza prevedere costi per le finanze pubbliche. Ritiene del tutto impropria la tesi secondo cui non si potrebbero regolare per legge specifici profili della disciplina delle SPA. Sostiene che la proposta emendativa in titolo sia ragionevole e di buon senso e vada quindi approvata.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la I Commissione*, nel sostenere di condividere nel merito le finalità dell'emendamento D'Amico 8.16, dichiara che i relatori sono disponibili a mutare il proprio parere contrario qualora il Governo si esprimesse favorevolmente sul medesimo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur comprendendo la posizione dei numerosi deputati intervenuti a favore della proposta emendativa, che inerisce a profili particolarmente delicati dell'assetto dei rapporti tra enti locali e Cassa depositi e prestiti, dichiara di dover confermare il parere contrario del Governo sull'emendamento in esame per ragioni di carattere generale legate al sistema di relazioni che intercorrono tra gli enti locali e gli istituti bancari. Osserva che la vigilanza sul sistema bancario non appartiene al Governo, bensì alla Banca d'Italia, e che non è possibile alterare per legge un sistema definito sulla base di accordi già attuati tra gli enti locali e il sistema bancario. Paventa, altresì, il rischio della possibile violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione qualora si apportino modifiche alla disciplina di una singola SPA e non alla generale categoria delle società per azioni.

Simonetta RUBINATO (PD) fa notare che la questione involge profili non solo finanziari ma anche politici; qualora vi sia una convinta volontà politica, la copertura degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa potrebbe essere agevolmente definita, ad esempio riducendo la platea dei destinatari della norma ai comuni più virtuosi.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti D'Amico 8.16, Rubinato 8.26, Osvaldo Napoli 8.2 e Borghesi 8.25.

Rolando NANNICINI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.28, a sua firma, relativo alla disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali, con la clausola di un tetto massimo della

penale pari al 5 per cento delle spese. Avanza la richiesta che sia accantonato l'esame di tale proposta emendativa affinché i relatori ed il Governo possano valutare eventuali riformulazioni.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la I Commissione*, concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Nannicini 8.28, ravvisando l'opportunità di un approfondimento del testo per un'eventuale riformulazione del medesimo.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di accantonare l'esame dell'emendamento Nannicini 8.28.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Nannicini 8.28.

Piergusido VANALLI (LNP) illustra l'emendamento 8.14 a sua firma, volto a consentire ai piccoli comuni ivi contemplati l'utilizzo di risorse di bilancio per specifici interventi al di fuori del patto di stabilità interno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vanalli 8.14.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome dell'onorevole Ferrari, relatore per la I Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.82 dei relatori; esprime parere contrario sugli emendamenti Cenni 9.14, Marchi 9.66, Marinello 9.78; esprime parere favorevole sull'emendamento Simonetti 9.40, ove riformulato nel senso di prevedere che sia soppresso il secondo periodo del comma 4; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gioacchino Alfano 9.56 e Giorgio Conte 9.58; invita al ritiro dell'emendamento Lupi 9.11; si rimette alle Commissioni sull'emendamento Lupi 9.12; invita al ritiro dell'emendamento Lupi 9.13; si riserva di esprimere il parere sul subemendamento Rubinato 0.9.83.1, ritenendo necessario che la presentatrice fornisca preliminarmente dei chiarimenti sulla portata normativa della proposta emendativa;

esprime parere contrario sul subemendamento Vanalli 0.9.83.2; raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 9.83 dei relatori.

Roberto SIMONETTI (LNP) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.40 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per le seguenti proposte emendative: esprime parere favorevole sull'emendamento Marinello 9.78, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*); parere contrario sugli identici emendamenti Simonetti 9.40 (*nuova formulazione*), Gioacchino Alfano 9.56 e Giorgio Conte 9.58; parere favorevole sull'emendamento Lupi 9.12 e parere contrario sul subemendamento Rubinato 0.9.83.1.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.78 (*vedi allegato 1*).

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome dell'onorevole Ferrari, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Marinello 9.78 (*nuova formulazione*).

Simonetta RUBINATO (PD) chiarisce la *ratio* del proprio subemendamento 0.9.83.1, volto a fare chiarezza sulla questione, ad oggi irrisolta, del gettito IMU degli enti locali, sottolineando l'importanza di prevedere una data più adeguata per la verifica dell'invarianza di gettito rispetto a quanto incassato nel 2011 e una certificazione dell'effettivo gettito accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario sul subemendamento Rubinato 0.9.83.1, ritenendo adeguata la soluzione prospettata dall'emendamento 9.83 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente della V Commissione*, ritiene che l'emendamento 9.83 dei relatori sia idoneo a dare una risposta alla situazione di disagio di molti comuni riguardo alla problematica in questione.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome dell'onorevole Ferrari, relatore per la I Commissione, preso atto di quanto emerso dal dibattito, esprime parere contrario sul subemendamento Rubinato 0.9.83.1.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.9.83.2 e sottoscrive il subemendamento Rubinato 0.9.83.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 9.82 dei relatori (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento Cenni 9.14.

Maino MARCHI (PD) ritira il proprio emendamento 9.66.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime perplessità sull'emendamento Marinello 9.78 (*nuova formulazione*).

Rolando NANNICINI (PD) chiede se siano state valutate le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dall'approvazione dell'emendamento Marinello 9.78 (*nuova formulazione*).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ritiene che il proprio emendamento 9.78 (*nuova formulazione*) sia neutro sotto il profilo finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura che l'emendamento 9.78 (*nuova formulazione*), prevedendo un semplice differimento della data per le dichiarazioni relative agli immobili e per il pagamento dell'imposta, non produce conseguenze finanziarie.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marinello 9.78 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) dichiara di non condividere la nuova formulazione dell'emendamento Simonetti 9.40, ritenendo che si debba sopprimere l'intero comma 4 dell'articolo 9.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario del Governo sugli identici emendamenti Simonetti 9.40 (*nuova formulazione*), Gioacchino Alfano 9.56 e Giorgio Conte 9.58.

Donato BRUNO, *presidente*, pone in votazione identici emendamenti Simonetti 9.40 (*nuova formulazione*), Gioacchino Alfano 9.56 e Giorgio Conte 9.58, ricordando che sugli stessi i relatori hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Simonetti 9.40 (*nuova formulazione*), Gioacchino Alfano 9.56 e Giorgio Conte 9.58, nonché l'emendamento Lupi 9.12 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Lupi 9.12, non sarà posto in votazione l'emendamento Lupi 9.11.

Simonetta RUBINATO (PD) insiste per l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.83.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il subemendamento Rubinato 0.9.83.1 è stato sottoscritto da tutti i colleghi presenti del gruppo della Lega Nord.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Rubinato 0.9.83.1 e approvano l'emendamento 9.83 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome dell'onorevole Ferrari, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 3.506; parere favorevole sull'emendamento Bressa 3.218; parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 3.228; parere favorevole sugli identici emendamenti Bonavitacola 3.61 e Piccolo 3.162; invita al ritiro degli identici emendamenti Volpi 3.89 e La Loggia 3.146 nonché dell'emendamento Favia 3.191; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.500 dei relatori; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Laffranco 3.51 e Vanalli 3.124, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire 10.000 abitanti a 15.000 abitanti; nonché parere favorevole sull'emendamento Bressa 3.225, a condizione che sia riformulato negli stessi termini dei predetti identici emendamenti Laffranco 3.51 e Vanalli 3.124 (*nuova formulazione*); invita al ritiro degli identici emendamenti Marsilio 3.12 e Distaso 3.50; esprime parere favorevole sul subemendamento Pastore 0.3.236.7, ove riformulato nel senso di sostituire la parola «quindici» con la seguente «trenta» e di aggiungere, dopo le parole «in vigore», le seguenti «della legge di conversione»; esprime parere contrario sul subemendamento Simonetti 0.3.236.11; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.236 dei relatori; invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 3.193; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Iannarilli 3.6, Volpi 3.97, Cambursano 3.19, Bressa 3.221, Cenni 3.31, Marchi 3.202 e Osvaldo Napoli 3.136; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori; esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 3.80, Marsilio 3.173 e sul subemendamento Simonetti 0.3.501.1; riformula l'emendamento 3.501 dei relatori (*vedi allegato 1*) e ne raccomanda l'approvazione; invita al ritiro dell'emendamento Stradella 3.138; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pastore 3.99, Favia 3.194 e Ceroni 3.167; invita al ritiro degli emendamenti Bressa 3.214, Cenni 3.32, Bonavitacola 3.58, Marinello 3.166, Marchi

3.201 e Piccolo 3.161; esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 3.212, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ed invita quindi al ritiro dell'analogo emendamento Giovanelli 3.217; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.503 dei relatori; si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Lovelli 3.208; esprime parere contrario sull'emendamento Stradella 3.139; invita al ritiro degli emendamenti Boccia 3.197 e Bordo 3.196; esprime parere contrario sull'emendamento Mura 3.182 e sui subemendamenti Rubinato Simonetti 0.3.700.1 e Simonetti 0.3.700.2; si rimette alle Commissioni sull'emendamento 3.700 del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO riformula l'emendamento 3.700 del Governo, sopprimendo in esso le seguenti parole: «capoluogo di regione o di città metropolitana, euro 150 per abitante per i comuni capoluogo di provincia, euro 100 per abitante per i restanti comuni» (*vedi allegato 1*). Esprime inoltre parere conforme a quello dei relatori sulle altre proposte emendative, tranne che sugli identici emendamenti Pastore 3.99, Favia 3.194 e Ceroni 3.167, sui quali il Governo si rimette alle Commissioni. Dichiaro che sull'emendamento Lovelli 3.208, il Governo si riserva di proporre una riforma.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti per i quali i relatori hanno proposto riformulazioni acconsentono a riformulare le proprie proposte emendative. Sospende quindi brevemente la seduta per dare modo ai relatori di valutare la riforma dell'emendamento 3.700 del Governo.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.05.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere favorevole

sull'emendamento 3.700 del Governo (*nuova formulazione*).

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio subemendamento 0.3.700.1.

Roberto SIMONETTI (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.3.700.2.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Simonetti 0.3.011.1, purché riformulato sostituendo le parole « della presente disposizione » con le parole « del presente decreto-legge ».

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione che sugli identici emendamenti Pastore 3.99, Favia 3.194 e Ceroni 3.167, sui quali si rimette alle Commissioni.

Simonetta RUBINATO (PD) segnala il proprio emendamento 3.68 e il subemendamento 0.3.236.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Borghesi 3.506 e approvano l'emendamento Bressa 3.218.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza della deputata Lanzillotta, avverte che si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 3.228.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Bonavitacola 3.61 e Piccolo 3.162; risultano conseguentemente assorbiti gli identici emendamenti Volpi 3.89 e La Loggia 3.146, nonché l'emendamento Favia 3.191. Approvano l'emendamento 3.500 dei relatori, gli identici Bressa 3.225, Laffranco 3.51 e Vanalli 3.124 (*nuova formulazione*); risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Marsilio 3.12 e Distaso 3.50. Approvano il subemendamento Pastore 0.3.236.7, come riformulato, e respingono il subemendamento Simonetti 0.3.236.11.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere contrario sul subemendamento Rubinato 0.3.236.19.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO concorda.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.3.236.19 sottolineando che il controllo ispettivo del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è particolarmente utile e dovrebbe essere rafforzato. Rileva che il controllo consuntivo sui bilanci degli enti viene effettuato dopo un anno e mezzo, mentre sarebbe utile concludere questo controllo entro centottanta giorni per prevenire situazioni di criticità.

Le Commissioni respingono il subemendamento Rubinato 0.3.236.19.

Donato BRUNO, *presidente*, prima di porre in votazione l'emendamento 3.236 dei relatori, avverte che, per un mero refuso, al capoverso articolo 148, comma 1, del medesimo emendamento sono contenute le parole « per i medesimi controlli », che non devono essere considerate.

Le Commissioni prendono atto.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.236 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Borghesi 3.193.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Iannarilli 3.6, Volpi 3.97, Cambursano 3.19, Bressa 3.221, Cenni 3.31, Marchi 3.202 e Osvaldo Napoli 3.136, nonché l'emendamento dei relatori 3.502.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 3.80.

Marco MARSILIO (PdL) illustra il proprio emendamento 3.173. Ritiene inconsistente la motivazione di mancanza di copertura adottata dai relatori nell'espressione del parere contrario e sottolinea che la disposizione è volta a facilitare l'esecuzione di lavori di somma urgenza.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Marsilio 3.173, eventualmente anche attraverso una proposta di riformulazione. Osserva che la procedura di somma urgenza è più ristretta rispetto a quella dell'urgenza perché prevede interventi per salvaguardare l'integrità e la sicurezza di persone e cose. Aggiunge che l'intervento di somma urgenza viene finanziato successivamente attraverso somme ordinarie. Dichiarò di comprendere la motivazione del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, in quanto si è fatto spesso un utilizzo scorretto dei fondi destinati agli interventi di somma urgenza. Tuttavia, il rimedio rischia di essere peggiore del danno perché, respingendo l'emendamento Marsilio 3.173, si corre il rischio di non effettuare interventi di somma urgenza. Ritiene più ragionevole escludere la competenza del consiglio comunale in questo tipo di interventi.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel condividere le osservazioni dei colleghi Marsilio e Ciccanti, chiede di accantonare l'emendamento Marsilio 3.173.

Mario TASSONE (UdCpTP) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Marsilio 3.173.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di accantonare l'emendamento Marsilio 3.173.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Marsilio 3.173 si intende accantonato.

Roberto SIMONETTI (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.3.501.1.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore Ferrari, esprime parere contrario sul subemendamento Rubinato 0.3.501.4.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO concorda.

Simonetta RUBINATO (PD) rileva polemicamente che il suo subemendamento 0.3.501.4 mirava a consentire l'estensione della normativa a favore degli enti in pre-dissesto, riconoscendo due dodicesimi di anticipazione di tesoreria anche ai comuni virtuosi esclusivamente per interventi a favore dell'edilizia scolastica e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Si trattava di un emendamento virtuoso e premiante per le amministrazioni più rigorose che non aveva dubbi sarebbe stato respinto dai relatori e dal Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Rubinato 0.3.501.4 e approvano l'emendamento 3.501 (*nuova formulazione*) dei relatori; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Stradella 3.138. Approvano quindi gli identici emendamenti Pastore 3.99, Favia 3.194 e Ceroni 3.167; risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Bressa 3.214, Cenni 3.32, Bonavitacola 3.58, Marinello 3.166, Marchi 3.201 e Piccolo 3.161. Approvano, quindi, l'emendamento 3.212 Giovanelli (*nuova formulazione*) e l'emendamento 3.503 dei relatori.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO propone la seguente riformulazione dell'emendamento Lovelli 3.208, volta a favorire il ripristino di un'ordinata gestione di cassa: « All'articolo 3, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-*bis*. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto

legislativo n. 267 del 2000, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.

5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento nei termini assegnati dal Ministero dell'interno, è disposto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, il recupero delle somme nei confronti dei comuni inadempienti, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 314.

5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012, dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del fondo rotazione di cui all'articolo 4, comma 1 ».

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che l'anticipazione di somme possa essere richiesta dai comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nell'anno 2012. Aggiunge che dovrebbe essere riconsiderata anche la misura di 200 euro per abitante, poiché in questo modo solamente i comuni superiori a 300 mila abitanti potrebbero richiedere l'anticipazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, nel comprendere le osservazioni dell'onorevole Nannicini, invita i colleghi a valutare che le procedure concorsuali si basano sul principio fondamentale della *par condicio creditorum*.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO precisa che la sua proposta di riformulazione fa riferimento a un periodo di soli sei mesi per non risalire troppo nel tempo. Dichiara in ogni caso la disponibilità del Governo a fare riferimento, anziché ai sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto, all'intero anno solare.

Massimo BITONCI (LNP) chiede che l'emendamento sia ritirato perché strumentale ad assegnare risorse ad uno specifico ente territoriale.

Raffaele VOLPI (LNP) si associa alla richiesta dell'onorevole Bitonci. Giudica vergognoso il contenuto dell'emendamento Lovelli 3.208, anche nella riformulazione proposta, soprattutto perché sostenuto da un Governo tecnico che non dovrebbe avere nessuna inclinazione ad assegnare risorse a specifiche realtà territoriali.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il collega Volpi a non usare termini sconvenienti nei confronti del Governo, potendo manifestare il suo dissenso in forma rispettosa. Dà quindi lettura di una ulteriore riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento Lovelli 3.208 (*vedi allegato 1*).

Fabio MERONI (LNP) riterrebbe più serio prevedere una norma *ad hoc* per il comune di Alessandria.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita la maggioranza ad avere il coraggio di dire che si vuole intervenire a favore di alcuni specifici comuni ed esprime il timore che si crei in questo modo un pericoloso precedente. Si chiede, inoltre, in che modo un comune che si è indebitato per somme così alte possa essere in grado di ripianare i propri debiti in soli tre anni. Si ammetta che si tratta di un regalo in favore di alcuni comuni in particolare e si dica quali sono.

Maria Piera PASTORE (LNP) si associa ai colleghi del suo gruppo già intervenuti. Chiede inoltre che si faccia quanto meno riferimento ad una cifra più ragionevole: a suo avviso, si potrebbe pensare ad una somma di quattro milioni di euro, anziché quaranta, non essendo pensabile che comuni così gravemente indebitati siano in condizione di restituire una somma così alta in soli tre anni.

Gianclaudio BRESSA (PD) invita i colleghi del gruppo Lega Nord Padania a considerare che la situazione di grave indebitamento di determinati comuni è certamente riconducibile a responsabilità di amministratori locali, ma si ripercuote anche sui dipendenti dei comuni in questione e sulle aziende creditrici, i quali non possono essere chiamati a pagare colpe non loro.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che occorra innanzitutto tenere conto dei comuni che con sacrifici hanno rispettato il patto di stabilità interno e i vincoli di finanza pubblica e chiedono di poter liberamente utilizzare le risorse delle quali dispongono. Chiede inoltre che i referti dei controlli della Corte dei conti sul comparto degli enti locali siano messi a disposizione del Parlamento in modo che questo possa avere contezza in modo chiaro delle posizioni virtuose e di quelle dissestate.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lovelli 3.208 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Stradella 3.139 è stato ritirato e che gli emendamenti Boccia 3.197 e Bordo 3.196 risultano assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Lovelli 3.503 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Mura 3.192.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il subemendamento Simonetti 0.3.700.1, di cui è cofirmatario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il subemendamento Rubinato 0.3.700.2 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 3.700 (*nuova formulazione*) del Governo e 3.505 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritira i suoi emendamenti 3.216 e 3.217.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Simonetti 0.3.011.1 (*nuova formulazione*) e l'articolo aggiuntivo 3.011 (*nuova formulazione*) dei relatori, come risultante dal subemendamento approvato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si torna all'emendamento Marsilio 3.173, precedentemente accantonato, che i relatori ed il Governo propongono di riformulare nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco MARSILIO (Pdl) riformula il suo emendamento 3.173 nei termini proposti dei relatori e dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marsilio 3.173 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame degli emendamenti segnalati all'articolo 5.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Lovelli 5.3.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pastore 10.2, Bressa 10.12, Marinello 10.13 e Lanzillotta 10.16, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Saverio RUPERTO si rimette alle Commissioni sugli identici emendamenti Pastore 10.2, Bressa 10.12, Marinello 10.13 e Lanzillotta 10.16 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti in

esame acconsentono a riformularli nei termini indicati dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Pastore 10.2, Bressa 10.12, Marinello 10.13 e Lanzillotta 10.16 (*nuova formulazione*), nonché l'emendamento 10.20 dei relatori.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) ritira il suo emendamento 10.15 e il suo articolo aggiuntivo 10.018.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Gianclaudio BRESSA (PD) segnala i seguenti ulteriori emendamenti: Lenzi 11.89 e Carra 11.103.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno presentato l'emendamento 11.200 (*vedi allegato 1*).

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti testé segnalati dal deputato Bressa, dopo aver sentito la valutazione del Governo rispetto ai profili di copertura finanziaria, fermo restando che essi sono condivisibili nel merito. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Polledri 11.17 e Vanalli 11.65; parere favorevole sugli identici emendamenti Bratti 11.13 e Polledri 11.49; invita al ritiro degli identici emendamenti Vassallo 11.27 e Simonetti 11.37; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bratti 11.11, Bragantini 11.51 e Bertolini 11.71; parere contrario sull'emendamento Polledri 11.115; parere contrario sugli emendamenti Rainieri 11.45, Brandolini 11.1, Fava 11.66; parere favorevole sugli identici emendamenti Rainieri 11.12 e Simonetti 11.50, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); parere contrario sugli emendamenti Ghizzoni 11.19, Polledri 11.53; parere favorevole sull'emendamento Franceschini 11.108. Quanto agli identici emendamenti Ghiz-

zoni 11.14 e Volpi 11.55 avverte che se il Governo esprime su di essi parere contrario, i relatori si rimettono alle Commissioni. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marco Carra 11.18 e Polledri 11.60; parere contrario sugli emendamenti Ghizzoni 11.22, Volpi 11.38, Ghizzoni 11.20, Ghizzoni 11.21; parere favorevole sugli identici emendamenti Marchi 11.16 e Bitonci 11.56; parere contrario sugli emendamenti Polledri 11.15, Simonetti 11.57, Marchi 11.29, nonché sull'articolo aggiuntivo Marchignoli 11.01. Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Calvisi 11.02 e Bressa 11.04, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.200 dei relatori. Quanto infine agli emendamenti da ultimo segnalati dal deputato Bressa, esprime parere favorevole sull'emendamento Carra 11.103 e si rimette alle Commissioni sull'emendamento Lenzi 11.89.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori, tranne che sugli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55 e sull'emendamento Lenzi 11.89, sui quali esprime parere contrario. Dichiaro che il Governo è consapevole di dover intervenire a favore delle zone colpite dal terremoto e lo ha già dimostrato in altre occasioni, ma non può che esprimere parere contrario su proposte emendative che comportano un onere insostenibile per le finanze pubbliche. Invita quindi i relatori a rivedere il proprio giudizio sui predetti emendamenti e ad esprimere anch'essi parere contrario.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, conferma che, sugli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55, i relatori si rimettono alle Commissioni.

Maino MARCHI (PD) rileva che nella sostanza l'articolo 11 serve a far pagare le imposte anche nelle zone colpite dal ter-

remoto del maggio 2012. Per le imprese in più grave difficoltà è prevista una proroga e una rateizzazione dei versamenti, ma non c'è alcuno sconto fiscale. Ciò è tanto più grave in quanto il disegno di legge di stabilità ha reso permanente l'accisa anche per le zone terremotate, con il risultato che il Governo introita con l'accisa raccolta nelle zone terremotate molto più di quanto spende per queste zone stesse. Sottolinea che, se non si aiutano i cittadini e le imprese delle zone colpite dal terremoto del maggio 2012, che sono tra le più produttive del Paese, ne deriva un danno per il Pil nazionale e quindi per l'intero Paese. Invita il Governo a riconsiderare la sua posizione, auspicando che su questo punto non si debba arrivare ad una contrapposizione frontale tra Governo e parlamentari.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alle considerazioni del collega Marchi, invitando il Governo ad individuare misure idonee ad andare incontro alle esigenze preminenti delle aziende operanti nelle zone colpite del terremoto nel maggio 2012.

Marina SERENI (PD) rileva che ancora una volta il Governo motiva il parere contrario su proposte emendative di iniziativa parlamentare adducendo il problema della mancanza di copertura finanziaria, laddove è più evidente che, se un intervento è considerato prioritario e importante, il problema in questione si risolve semplicemente individuando le risorse occorrenti. Il Governo dica quindi chiaramente che non intende intervenire a favore delle zone terremotate, senza nascondersi dietro il pretesto della mancanza di copertura finanziaria. Quanto al merito della proposta emendativa in esame, nel ricordare che in favore delle aziende e dei lavoratori che a seguito di una calamità naturale hanno riportato un mancato guadagno si è sempre prevista una sospensione congrua dei termini di pagamento delle imposte, sottolinea la necessità di assicurare la parità di trattamento tra tutti i cittadini colpiti da calamità naturali.

Fabio MERONI (LNP) non ritiene possibile che il sottosegretario Polillo affermi che alcune proposte emendative potranno eventualmente essere recepite in un मामиendmento del Governo. Ricorda come alcune proposte del suo gruppo, pur essendo minoritarie in termini numerici, sono state poi accolte dalle Commissioni I e V, essendo proposte di buon senso. Rileva, quindi, come un Governo tecnico come quello attuale o condivide gli emendamenti su cui vi è un'ampia convergenza dei gruppi in Parlamento o deve dire qual è il ruolo e il senso dell'attività delle Commissioni.

Mario TASSONE (UdCpTP) sollecita il Governo a tenere conto dell'importante dato politico emerso in questa sede.

Ritiene che sarebbe una forzatura respingere oggi emendamenti senza una valutazione complessiva di tutte le esigenze e le situazioni connesse.

Occorre, a suo avviso, una valutazione complessiva per la discussione in Assemblea con l'impegno del Governo a recepirne i contenuti.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) rileva come il terremoto che ha coinvolto la regione Emilia-Romagna sia, in realtà, un terremoto di importanza nazionale. Ricorda come le persone che lo hanno subito hanno reagito con grande forza e determinazione, tenendo conto però delle disposizioni normative vigenti e delle promesse fondate sull'accoglimento da parte del Governo di ordini del giorno riguardanti in particolare gli oneri fiscali e contributivi che in questo momento non possono essere disattesi.

È in sintonia con quanto evidenziato dalla collega Sereni riguardo alla necessità di trovare gli strumenti necessari. Occorre un impegno trasversale affinché questi problemi non siano posti a carico delle popolazioni che hanno subito il terremoto. Analogamente, per le rateizzazioni, è necessario far capire che si sta ottemperando alle proposte fatte.

Massimo POLLEDRI (LNP) richiama l'intervento svolto nella seduta di ieri sul

tema di cui all'articolo 11, che meriterebbe maggiori tempi di esame. Osserva che gli emendamenti, su cui i relatori si sono soffermati, sono frutto di una concertazione politica fondata sul buon senso e non su ragioni di mera appartenenza territoriale. Fa, inoltre, presente che si procede ad introdurre nell'ordinamento un nuovo tipo di legislazione in tema di « emergenza terremoti », laddove le risorse finanziarie non sono ancora pervenute ai diretti interessati. Ricorda che è in discussione il destino di territori ad elevatissimo tasso di industrializzazione e per la cui situazione non si sono ancora definiti neanche i criteri. Ricorda anche l'opportunità di valutare con accuratezza gli emendamenti riguardanti le esenzioni dal patto di stabilità per l'area del mantovano. Quanto al tema delle cosiddette « buste paga pesanti », segnala che le somme per il pagamento dei 3 milioni di interessi sono già disponibili e che, a differenza di altre situazioni di emergenza, ci si limita a chiedere la proroga di un solo anno.

Michele VENTURA (PD), condividendo le considerazioni del collega Polledri, rileva il rischio che le Commissioni lavorino invano, soprattutto nella prospettiva di presentazione da parte del Governo di un maxiemendamento. Sottolinea, quindi, la necessità di valutare l'impatto del provvedimento in esame sull'*iter* di esame della legge di stabilità. Ritiene che il collega Marchi abbia illustrato in modo chiaro il tema delle « buste paga pesanti », la cui dilazione è fissata al giugno 2013. Occorre chiarire che si tratta di un mero slittamento e non di una rateizzazione e che se tali somme sono nella disponibilità del commissario e rappresentano un'integrazione non consistente, allora sussistono gli estremi affinché il Governo valuti un'apertura rispetto alla posizione finora tenuta.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime disagio per le accuse di insensibilità, mosse al Governo, sulla vicende dei terremotati e sottolinea che il dissenso con i relatori è limitato a un solo emendamento, mentre si sono compiuti tutti gli

effort possibili per pervenire all'espressione di pareri favorevoli malgrado il diniego della Ragioneria. Fa presente che, pur trattandosi di risorse contenute, il Governo si assume in tal caso una responsabilità. Quanto alle « buste paga pesanti » in base alle stime della stessa Ragioneria, gli oneri ammonterebbero ad una cifra compresa tra i 150 e i 300 milioni di euro. Poiché su tale stima è stata condotta una verifica rigorosa, non sussistono per il Governo ampi margini di manovra, anche alla luce degli stretti vincoli derivanti dalla legge n. 196 del 2009. Nel ribadire lo sforzo del Governo per la soluzione di un problema che allo stato non può essere sciolto, anche sulla base di quanto osservato dall'onorevole Ventura, prospetta alle Commissioni l'opportunità di cogliere la disponibilità del Governo ad aperture significative nell'ambito dell'esame della legge di stabilità, come avvenuto sulla materia dell'uso delle risorse derivanti dall'abbattimento fiscale e destinate al finanziamento del cuneo fiscale.

Auspica, conclusivamente, che i presentatori vogliano ritirare le proposte emendative in questione in quanto non adeguatamente chiarite sul piano della copertura, impegnandosi per la redazione di una relazione tecnica *ad hoc* chiarificatrice e che dia auspicabilmente fondamento alla quantificazione fatta dall'onorevole Marchi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Polledri 11.17 e Vanalli 11.65.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, propone una nuova formulazione degli identici emendamenti Bratti 11.13 e Polledri 11.49, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO manifesta il consenso del Governo sulla proposta di riformulazione testé illustrata dal relatore.

Piorguido VANALLI (LNP), cofirmatario dell'emendamento Polledri 11.49, ne annuncia il ritiro.

Alessandro BRATTI (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 11.13, finalizzato a consentire il recupero dei ritardi maturati dagli imprenditori pubblici e privati, ed acconsente alla proposta di riformulazione avanzata dalla collega Moroni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bratti 11.13, come riformulato.

Salvatore VASSALLO (PD) ritira il proprio emendamento 11.27.

Pierguido VANALLI (LNP), cofirmatario dell'emendamento Simonetti 11.37, ne annuncia il ritiro.

Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti Bratti 11.11, Bragantini 11.51 e Bertolini 11.71.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Polledri 11.115 e Rainieri 11.45 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.200 dei relatori.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Marco Carra 11.103 e si rimette alla valutazione delle Commissioni riunite sull'emendamento Lenzi 11.89.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Carra 11.103 e parere contrario sull'emendamento Lenzi 11.89.

Pierguido VANALLI (LNP) sottoscrive l'emendamento Lenzi 11.89.

Donata LENZI (PD) ritira il suo emendamento 11.89, sottolineando l'opportunità che il tema oggetto della proposta emendativa sia affrontato in altre sedi.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Carra 11.103.

Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Brandolini 11.1, considerata la sua limitata portata a paragone dell'emendamento Marco Carra 11.103, testé approvato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che la proposta prospetta oneri aggiuntivi riguardando una platea di comuni più ampia.

Alessandro BRATTI (PD) fa presente che l'emendamento Brandolini 11.1 opera nell'ambito delle risorse date ed è essenzialmente finalizzato a dare equa soluzione ai problemi derivanti dai danni subiti nei comuni limitrofi.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, propone ai presentatori una riformulazione dell'emendamento Brandolini 11.1 che contenga una clausola di invarianza finanziaria, utile ad esplicitare questi profili.

Maino MARCHI (PD), cofirmatario dell'emendamento Brandolini 11.1, acconsente alla proposta di riformulazione del presidente Bruno (*vedi allegato 1*).

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Brandolini 11.1 (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento Brandolini 11.1 (*nuova formulazione*).

Massimo POLLEDRI (LNP), Fabio RAINIERI (LNP) e Alessandro BRATTI (PD) sottoscrivono l'emendamento Brandolini 11.1 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Brandolini 11.1 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Fava 11.66.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Rainieri 11.12 e Simonetti 11.50 (*nuova formulazione*).

Maino MARCHI (PD) interviene sul successivo gruppo di emendamenti, relativi alla materia fiscale, e sui quali i pareri dei relatori e del Governo sono contrari, sottolineando la opportunità di una riconsiderazione dei pareri espressi sugli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55. Facendo presente che nemmeno le proposte in materia di studi di settore sono state oggetto di una valutazione favorevole, sottolinea che i due emendamenti riguardano oneri già stanziati, su cui la stessa Ragioneria ha espresso una valutazione convergente. Auspicandone pertanto l'approvazione, precisa che le due proposte contemplano il mero dilazionamento dei pagamenti di un anno e mezzo e che un loro eventuale respingimento comporterebbe una decurtazione della metà delle risorse, di cui i presidenti delle regioni si troverebbero a disporre.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario espresso sugli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ghizzoni 11.19 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polledri 11.53 ed approvano l'emendamento Franceschini 11.108.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, fa presente, anche a nome del collega Ferrari, di essersi rimessa al parere delle Commissioni quanto agli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55. Al riguardo, sottolinea che qualora la Commissione Bilancio su tali disposizioni si fosse dovuta esprimere in sede consultiva avrebbe prevedibilmente

espresso un parere contrario *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Sottolinea, quindi, che i due emendamenti riguardano un tema su cui tutte le forze politiche, presenti in Parlamento, sono concordi e che spetterà al Governo, eventualmente in occasione della presentazione di un maxiemendamento o dell'esame della legge di stabilità, risolvere la questione connessa a profili di onerosità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, osserva che la situazione si prospetta complessa sia sul piano politico sia sul piano tecnico e che spetterà al Governo offrire soluzioni, eventualmente anche nell'ambito della legge di stabilità. Auspica, inoltre, che il Governo, in quella sede, non voglia oltrepassare la volontà delle Commissioni, inserendo norme ad oggi non contemplate.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che i due emendamenti in discussione debbano costituire oggetto di deliberazione e che sia poi il Governo ad individuare soluzioni adeguate per gli aspetti di natura tecnica. Ringrazia, quindi, i relatori per gli sforzi compiuti al fine di individuare soluzioni di convergenza ed esprime la piena disponibilità del suo gruppo a collaborare per la soluzione della situazione dei territori colpiti dal sisma.

Maino MARCHI (PD) insiste per la votazione di tutti gli emendamenti presentati in materia fiscale, considerata la limitata platea di beneficiari e gli esigui tempi previsti per la dilazione dei pagamenti.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, segnala che dalla eventuale approvazione degli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55 deriverebbe l'assorbimento dei successivi identici emendamenti Marco Carra 11.18 e Polledri 11.60, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole.

Lino DUILIO (PD) preannuncia il proprio voto di astensione sugli identici emen-

damenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55 in quanto ritiene inusuale che una valutazione di onerosità da parte del Governo non avvenga sulla base di una specifica documentazione scritta. Alla luce della delicatezza della materia, avrebbe auspicato una più convinta attività da parte del Governo per la ricerca di fonti di copertura.

Rolando NANNICINI (PD) propone una riformulazione degli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55 con riferimento alla stima della garanzia dello Stato fino ad un massimo di 6 mila milioni di euro, al fine di scongiurare l'equivoco per cui tale cifra rappresenti un onere aggiuntivo.

Donata LENZI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55, ritenendo sconsigliabile un mero affidamento alla buona volontà del Governo sulla legge di stabilità. Richiama quindi l'emendamento Ghizzoni 11.21, di cui è cofirmataria, che va nella direzione indicata dal collega Nannicini. Auspica, infine, che le buste paga di dicembre non siano gravate dagli arretrati e che sia comunque rispettato il limite del quinto dello stipendio. Insiste, infine, per la votazione degli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) preannuncia il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55 alla luce della natura meramente tecnica dei problemi ad essi connessi e che potranno essere risolti in sede di maxiemendamento.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, propone una riformulazione degli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55 che consenta l'assorbimento dei successivi identici emendamenti Marco Carra 11.18 e Polledri 11.60, su cui il parere dei relatori è favorevole.

Massimo POLLEDRI (LNP) acconsente alla proposta di riformulazione, avanzata dalla collega Moroni, del suo emendamento 11.55, al fine di tenere conto anche del contenuto dell'emendamento Marco Carra 11.18 e del proprio emendamento 11.60.

Manuela GHIZZONI (PD) riformula il suo emendamento 11.14 nei termini prospettati dalla relatrice.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario del Governo sugli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55, anche nella nuova formulazione.

Le Commissioni approvano quindi la nuova formulazione degli identici emendamenti Ghizzoni 11.14 e Volpi 11.55.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Ghizzoni 11.22, Volpi 11.38, Ghizzoni 11.20 e 11.21.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Marchi 11.16 e Bitonci 11.56 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Polledri 11.15 e Simonetti 11.57.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che è stato effettuato un approfondimento sull'emendamento Marchi 11.29, sul quale esprime parere favorevole ove riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD) riformula l'emendamento 11.29 come indicato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 1*).

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome dell'onorevole Ferrari, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 11.29 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Marchi 11.29 (*nuova formulazione*).

Maino MARCHI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 11.01. Evidenza peraltro come le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato siano spesso dannose per la finanza pubblica, sottolineando come l'articolo aggiuntivo in questione, sul quale la valutazione è stata negativa, faciliti in realtà la realizzazione di opere pubbliche e determini, quindi, un aumento del PIL e delle entrate dello Stato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non condividere i rilievi dell'onorevole Marchi sulla Ragioneria generale dello Stato.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Calvisi 11.02 (*nuova formulazione*) e Bressa 11.04 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che era stato accantonato l'emendamento Nannicini 8.28.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO invita l'onorevole Nannicini a ritirare l'emendamento 8.28.

Rolando NANNICINI (PD) ritira il proprio emendamento 8.28, dopo avere peraltro evidenziato come il suo emendamento fosse volto ad elevare le sanzioni per la violazione del patto di stabilità, apportando quindi dei benefici alla finanza pubblica. Ritiene quindi che i pareri sulla proposta emendativa in questione siano stati superficiali.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che era stato accantonato l'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) dei relatori. Su segnalazione dei relatori, propone che all'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) dei relatori stessi siano apportate le seguenti correzioni di coordinamento: al comma 1, lettera *a*), numero 1), e al medesimo comma 1, lettera *f*), capoverso comma 6, sostituire le parole « Segretario generale » con le seguenti: « organo di vertice dell'amministrazione regionale »; al comma 1, dopo la lettera *d*), aggiungere la

seguinte: « *d-bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente" »; al comma 2, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente: « *d-bis*) il comma 6 è sostituito con il seguente: "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al sindaco e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile finanziario del comune o al segretario generale sono ridotti della metà per le tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente" ».

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che la sanzione nei confronti del sindaco e del responsabile finanziario o del segretario generale della proposta emendativa dovrebbe essere prevista non soltanto in caso di mancata pubblicazione della relazione di fine legislatura, ma anche nel caso di mancata redazione della stessa.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, ritiene corretto fare riferimento, come suggerito dal deputato Nannicini, anche al caso di mancata redazione della relazione di fine legislatura.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei relatori, propone che

all'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) dei relatori stessi siano apportate le seguenti correzioni di coordinamento: al comma 1, lettera *a*), numero 1), e al medesimo comma, lettera *f*), capoverso comma 6, sostituire le parole « Segretario generale » con le seguenti: « organo di vertice dell'amministrazione regionale »; al comma 1, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente: « *d-bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente" »; al comma 2, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente: « *d-bis*) il comma 6 è sostituito con il seguente: "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al sindaco e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile finanziario del comune o al segretario generale sono ridotti della metà per le tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente" ».

Le Commissioni approvano le proposte di coordinamento del testo dell'articolo aggiuntivo 1.03.

Donato BRUNO, *presidente*, pone in votazione i subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Pastore 0.1.03.1 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1), respingono il subemendamento Rubinato 0.1.03.50 (*nuova formulazione*), fatto proprio dall'onorevole Giovanelli; approvano il subemendamento Borghesi 0.1.03.11 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1) nonché l'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti. Ricorda che gli emendamenti per i quali non è stata richiesta dai gruppi o dai presentatori la votazione si intendono respinti e possono essere ripresentati in Assemblea. Avverte quindi che i relatori hanno presentato alcuni emendamenti di coordinamento del testo: si tratta degli emendamenti 3.701, 3.800, 4.7, 4.8, 9.84, 10.21, 11.116 e 11.117 (vedi allegato 4).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 3.701, 3.800, 4.7, 4.8, 9.84, 10.21, 11.116 e 11.117 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai deputati Ferrari, per la I Commissione, e Moroni, per la V Commissione, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

All'emendamento 1.106 dei relatori, al comma 4, sostituire le parole da: il cui fatturato fino a: svolgimento con le seguenti: controllate e alle quali è affidata la gestione.

0. 1. 106. 17 *(Nuova formulazione)* Mantovano, Gioacchino Alfano.

All'emendamento 1.106 (nuova formulazione) dei relatori, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 1. 106. 13. *(Nuova formulazione)* Polledri, Bitonci, Bragantini, Vanalli, D'Amico, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti.

ART. 1.

(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui al-

l'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle Regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pub-

blici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. La relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale.

6. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

7. Ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

8. Il rendiconto è inoltrato da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente della regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.

9. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro venti giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissandone un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma

comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

10. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 9 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 9, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.

11. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 106. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 0.1.03.1 (nuova formulazione) dei relatori, comma 1, lettera c), sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con il seguente:

« 3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro 30 giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 1. 03. 1. (Nuova formulazione) Pastore.

All'articolo aggiuntivo 1.03, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis – (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine

di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base dei risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti ».

0. 1. 03. 11. (ex 3.189) (Nuova formulazione) Borghesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) primo periodo, dopo le parole: « fine legislatura è » sono aggiunte le seguenti: « redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e dal Segretario generale e »;

2) secondo periodo, dopo le parole: « Tavolo tecnico interistituzionale » sono aggiunte le seguenti: « se insediato, »;

3) quarto periodo, dopo le parole: « il triennio 2010-2012 aggiungere » sono aggiunte le seguenti: « e per i trienni successivi »;

b) al comma 3, dopo le parole: « Tavolo tecnico interistituzionale » sono aggiunte le seguenti « se insediato »;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

3-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito *internet* istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento.

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia, quindi, al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della relazione. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte.;

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4. »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione e al Segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della Regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della

relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « fine mandato » sono aggiunte le seguenti: « redatta dal responsabile del Servizio finanziario e, ove mancante, dal Segretario generale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « trasmessa » sono aggiunte le seguenti: « , se insediato »;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Tavolo tecnico interistituzionale » sono aggiunte le seguenti: « , se insediato, »;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale della Corte dei conti;

e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4 »;

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: « n. 196, » sono aggiunte le seguenti: « anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio.

d) è soppresso il comma 2.

1. 03. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'emendamento 2.600, comma 1, alla lettera h-ter), sostituire le parole: dell'articolo 28 con le seguenti: degli articoli 28 e 29.

0. 2. 600. 6. (Nuova formulazione) Bressa.

All'emendamento 2.600, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale.

0. 2. 600. 7. Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferi-

menti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

b-bis) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano già abolito gli assegni di fine mandato;

c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di pre-

senza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;

e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito istituzionale dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei,

ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera *b)*;

f-bis) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;

h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

h-bis) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo

periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

h-ter) abbia escluso, ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le indennità di carica e di funzione spettanti ai membri della Giunta regionale e ai membri del Consiglio regionale vengono ridotte del cinquanta per cento sino all'adeguamento medesimo.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima

riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 138 del 2011.

4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: « il presidente della regione commissario *ad acta* », sono sostituite dalle seguenti: « il presidente della Regione o altro soggetto commissario *ad acta* »;

b) dopo il comma 84, è inserito il seguente: « 84-*bis*. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla ces-

sazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: « Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: « o di un Consiglio regionale ».

2. 600. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 41-bis, comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000.

Conseguentemente, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000, ovunque ricorra.

3. 218. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti.

*** 3. 61.** Bonavitacola.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti.

*** 3. 162.** Piccolo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 147-ter, comma 2, dopo le parole: controllo strategico aggiungere le seguenti: , che è posta sotto la direzione del segretario comunale,.

3. 500. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso Articolo 147-quater con il seguente:

ART. 147-quater.

(Controlli sulle società partecipate non quotate).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organiz-

zativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

*** 3. 51.** *(Nuova formulazione)* Laffranco, Beccalossi, Saglia.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso Articolo 147-quater con il seguente:

ART. 147-quater.

(Controlli sulle società partecipate non quotate).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo

finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

*** 3. 124.** *(Nuova formulazione)* Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso Articolo 147-quater con il seguente:

ART. 147-quater.

(Controlli sulle società partecipate non quotate).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo

170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

*** 3. 225.** *(Nuova formulazione)* Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Al capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sezione delle autonomie della Corte dei conti, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

0. 3. 236. 7. *(Nuova formulazione)* Pastore, Meroni, D'Amico, Bitonci, Vannalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Volpi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:

(Controlli esterni).

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

ART. 148-bis

(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).

1. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata co-

pertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

4. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 168 dell'articolo 1 è soppresso.

3. 236. I Relatori.

Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.

* **3. 6.** Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.

* **3. 97.** Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.

* **3. 19.** Cambursano.

Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.

* **3. 221.** Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.

*** 3. 31.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.

*** 3. 202.** Marchi.

Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.

*** 3. 136.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 3, comma 1, lettera h), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: L'avanzo di amministrazione inserire le seguenti: non vincolato.

3. 502. I Relatori.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3, dopo le parole: la Giunta, inserire le seguenti: qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti. E sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

3. 173. (Nuova formulazione) Marsilio.

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 è elevato a cinque

dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione ».

3. 501. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

*** 3. 99.** Pastore, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

*** 3. 194.** Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

*** 3. 167.** Ceroni.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: « nelle unioni di comuni » sono soppresse;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione »

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis,

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, inserito dal comma 1, lettera *m-bis*), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. 212. (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « abbia già provveduto » sono sostituite dalle seguenti: « provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;

c) al comma 8, lettera g) le parole: « che provveda all'alienazione dei beni patrimoniali » sono sostituite dalle seguenti: « che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali ».

3. 503. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012,

entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.

5-ter. L'assegnazione di cui al comma *5-bis*, nella misura massima di 40 milioni di euro è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento nei termini assegnati dal Ministero dell'interno, è disposto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, il recupero delle somme nei confronti dei comuni inadempienti, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012, dalle disposizioni di cui al comma *5-bis*, si provvede a valere sulla dotazione del fondo rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. 208. (Nuova formulazione) Lovelli.

Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-ter, comma 3, le parole: fissato in euro 100 per abitante *sono sostituite dalle seguenti:* fissato in euro 200 per abitante per i comuni ed euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane.

3. 700. (Nuova formulazione) Il Governo (ex 0.3.504 I Relatori).

Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-quater le parole: 30 giorni *sono sostituite dalle seguenti:* 60 giorni.

3. 505. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 3.011, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2012, *con le seguenti:* sino alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 3. 011. 1. *(Nuova formulazione)* Simo-
netti, Vanalli, Polledri, Volpi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario).

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 « Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4 e 260, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e sino al 31 dicembre 2012. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo.

3. 011. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 3.** Vanalli.

Sopprimerlo.

* **7. 7.** Santelli.

Sopprimerlo.

* **7. 9.** Mantovano.

Sopprimerlo.

* **7. 10.** Bressa, Baretta, Amici, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona, Tassone.

ART. 8.

Al comma 3, capoverso, sostituire ovunque ricorrano le seguenti parole: estinzione anticipata del debito con le seguenti: estinzione o riduzione anticipata del debito.

8. 32. I Relatori.

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.

* **8. 26.** Rubinato.

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata

dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.

*** 8. 25.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.

*** 8. 16.** D'Amico, Polledri, Pastore, Volpi, Vanalli, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.

*** 8. 2.** Osvaldo Napoli.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: , contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.

9. 82. I Relatori.

Al comma 3, lettera b), le parole: 30 novembre sono sostituite dalle seguenti: entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni.

9. 78. (Nuova formulazione) Marinello.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

*** 9. 40.** (Nuova formulazione) Simonetti, Volpi, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

*** 9. 56.** (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

*** 9. 58.** (Nuova formulazione) Giorgio Conte, Lo Presti.

Al comma 6, sostituire le parole da: gli elementi rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non lucrative.

9. 12. Lupi, Toccafondi, Ciccanti, Polledri, Bitonci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A seguito della verifica del gettito IMU dell'anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti fi-

nanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

9. 83. I Relatori.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo *con le seguenti:* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **10. 2.** (Nuova formulazione) Pastore, Simonetti, Meroni, Volpi, Bragantini, Vannali, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo *con le seguenti:* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **10. 12.** (Nuova formulazione) Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo *con le seguenti:* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **10. 13.** (Nuova formulazione) Marinello.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente

articolo *con le seguenti:* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **10. 16.** (Nuova formulazione) Lanzilotta.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « è soppressa » aggiungere le seguenti: « e i relativi organi decadono. »;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al successivo comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati ».

10. 20. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013 ».

11. 13. (Nuova formulazione) Bratti, Ghizzoni, Marchi, Bertolini, Mura, Libè, Bernini Bovicelli, Marco Carra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

* **11. 11.** Bratti, Polledri, Rainieri, Vassallo, Marco Carra, Mura, Bertolini, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

* **11. 51.** Bragantini, Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, D'Amico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

* **11. 71.** Bertolini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni e delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «498 milioni»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis».

11. 200. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana, pertanto, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, il comune di Motteggiana è inserito nell'elenco relativo alla provincia di Mantova.

11. 103. Marco Carra, Colaninno, Zani, Pizzetti, Zucchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012, n. 122 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola,

Reggio Emilia, Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

b) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » sono inserite le seguenti: « e 1-bis ».

11. 1. (Nuova formulazione) Brandolini, Marchi, Miglioli, Polledri, Rainieri, Vanalli, Volpi, Pastore, Bernini Bovicelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. ».

* **11. 12.** (Nuova formulazione) Rainieri, Bratti, Polledri, Bertolini, Libè, Marchi, Mura.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei

territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. ».

* **11. 50.** (Nuova formulazione) Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Bragantini, D'Amico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012 sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: « Ferrara »; « Mantova ».

11. 108. Franceschini, Bratti, Marco Carra, Colaninno, Zani.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5,

comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:

a) dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi e contributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, tali soggetti possono richiedere ai sostituti di imposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Conseguentemente:

a) al comma 9, alinea, sostituire le parole: i contribuenti ivi indicati con le seguenti: i contribuenti di cui al comma 7-*bis*, lettera a);

b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-*bis*. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-*bis* lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma.

* **11. 14.** Ghizzoni, Polledri, Rainieri, Lenzi, Vassallo, Bertolini, Mura, Libè, Bernini Bovicelli, Marco Carra.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-*bis*. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:

a) dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi e contributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, tali soggetti possono richiedere ai sostituti di imposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Conseguentemente:

a) al comma 9, alinea, sostituire le parole: i contribuenti ivi indicati con le seguenti: i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a);

b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma.

* **11. 15.** Polledri, Rainieri, Ghizzoni, Lenzi, Vassallo, Bertolini, Mura, Libè, Marco Carra.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.

* **11. 16.** Marchi, Rainieri, Polledri, Vassallo, Marco Carra, Ghizzoni, Bertolini, Mura, Libè.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.

* **11. 56.** Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questi delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.

11. 29. (Nuova formulazione) Marchi, Vassallo, Marco Carra, Polledri, Bertolini, Mura, Libè.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

* **11. 02.** (Nuova formulazione) Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

* **11. 04.** (Nuova formulazione) Bressa, Froner, Gnechi.

ALLEGATO 2

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).**NUOVI EMENDAMENTI 2.600 E 9.83 DEI RELATORI
E 3.700 DEL GOVERNO**

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessi-

vamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

b-bis) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera *b)*. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano già abolito gli assegni di fine mandato;

c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;

e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito *internet* dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

f-bis) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguar-

dando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;

h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

h-bis) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non

inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

h-ter) abbia escluso, ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le indennità di carica e di funzione spettanti ai membri della Giunta regionale e ai membri del Consiglio regionale vengono ridotte del cinquanta per cento sino all'adeguamento medesimo.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1,

lettera *a*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 138 del 2011.

4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.

6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: « il presidente della regione commissario ad acta », sono sostituite dalla seguenti: « il presidente della Regione o altro soggetto commissario ad acta »;

b) dopo il comma 84, è inserito il seguente: « 84-*bis*. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. ».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999,

n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: « Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: « o di un Consiglio regionale ».

2. 600. I Relatori.

Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-ter, comma 3, le parole: fissato in euro 100 per abitante sono sostituite dalle seguenti: fissato in euro 200 per abitante per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana, euro 150 per abitante per i comuni capoluogo di provincia, euro 100 per abitante per i restanti comuni ed

euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane.

3. 700. Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A seguito della verifica del gettito IMU dell'anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

9. 83. I Relatori.

ALLEGATO 3

D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).**NUOVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.600.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali in modo che esse risultino in ogni caso complessivamente non superiori all'ottanta per cento dell'indennità stabilita per i Deputati, ed abbia fissato il complesso degli oneri posti a carico del bilancio regionale a copertura di spese documentate per l'esercizio del mandato, ivi incluse le spese per il personale di diretta collaborazione, in misura non superiore al settanta per cento di quanto previsto per i Deputati.

0. 2. 600. 1. Vassallo.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel rispetto del limite così definito, ciascuna Regione definisce autonomamente l'importo delle indennità di funzione e di carica dei consiglieri e degli assessori, oltre che del Presidente della medesima Regione, il quale percepisce un'indennità superiore almeno del 40 per cento rispetto a quella dei consiglieri.

0. 2. 600. 2. Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le lettere f) e f-bis) del comma 1 con la seguente:

f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito il complesso delle spese ammesse in favore di gruppi consiliari, incluse quelle relative al personale, al netto di quelle per le sedi e gli annessi servizi e dotazioni strumentali, in misura non superiore alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, a copertura delle spese per l'esercizio del mandato, i consiglieri che vi aderiscono. Le spese ammesse in favore di gruppi consiliari sono destinate esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni. Sono fatti salvi in ogni caso i contratti di lavoro in essere nelle legislature correnti;

0. 2. 600. 3. Vassallo.

Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: gruppi consiliari *aggiungere le seguenti:* sulla base di quanto corrisposto dalla regione riconosciuta più virtuosa secondo le modalità di cui alla lettera b), *e sopprimere le parole:* secondo un parametro omogeneo.

0. 2. 600. 4. Evangelisti, Borghesi, Favia.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oltre ai dati relativi agli atti che comportano aumenti di spesa, diminuzione di entrata o variazioni nel patrimonio dell'ente.

0. 2. 600. 5. Rubinato.

All'articolo aggiuntivo 1.03 (nuova formulazione) dei relatori, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le Regioni, gli enti locali e territoriali assicurano la pubblicità, sul proprio sito istituzionale, degli atti che comportano aumenti di spesa, diminuzione di entrate o variazioni nel patrimonio dell'ente».

0. 1. 03. 50. (ex 0. 2. 600. 5 Rubinato).

Al comma 1, sostituire la lettera h-ter), con la seguente:

h-ter) abbia escluso l'erogazione del vitalizio in favore dei soggetti che abbiano riportato una condanna in via definitiva da cui consegua, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'interdizione dai pubblici uffici.

0. 2. 600. 6. Bressa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale.

0. 2. 600. 7. Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.700.

Sostituire le parole: euro 200 con le seguenti: euro 100 e le parole: euro 150 per abitante per i comuni capoluogo di provincia, euro 100 con le seguenti: euro 80.

0. 3. 700. 1. Rubinato.

Sostituire le parole: per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana con le seguenti: per i restanti comuni e, sostituire le parole: per i restanti comuni con le seguenti: per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana.

0. 3. 700. 2. Simonetti, Vanalli, Pastore, Bragantini, Volpi, Bitonci.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.83.

Sostituire le parole: febbraio 2013 con le seguenti: marzo 2013 e dopo le parole: si provvederà aggiungere le seguenti: alla verifica dell'invarianza di gettito ad aliquote base dell'imposta municipale propria, rispetto a quanto incassato dai comuni nell'anno 2011 a titolo di Ici e di trasferimenti compensativi del mancato gettito conseguente all'abrogazione dell'Ici sull'abitazione principale, e e alla fine aggiungere il seguente periodo: A tale scopo i comuni trasmettono al Ministero dell'interno apposita certificazione dell'effettivo gettito accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, dal segretario comunale e dall'organo di revisione, trasmettendola altresì per la verifica della veridicità alla Corte dei conti, che a tal fine può avvalersi della competente Agenzia del territorio.

0. 9. 83. 1. Rubinato, Bragantini, Meroni, Pastore, Vanalli, Volpi, Bitonci, D'Amico, Giancarlo Giorgetti, Polledri, Simonetti.

Sopprimere le parole: previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

0. 9. 83. 2. Vanalli, Bragantini.

ALLEGATO 4

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).**EMENDAMENTI DI COORDINAMENTO APPROVATI**

ART. 3.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

3.701. I Relatori.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: , di cui all'articolo 243-quater con le seguenti: di cui all'articolo 243-ter.

3. 800. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti in situazione di grave squilibrio finanziario».

4.7. I Relatori.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: di quota parte delle risorse con le seguenti: della quota parte delle risorse assegnate agli locali.

4. 8. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 4, sostituire le parole: enti appartenenti ai livelli di governo sub-statale con le seguenti: enti territoriali.

9. 84. I Relatori.

ART. 10.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. 21. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: n. 285 con le seguenti: n. 185.

11. 116. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: stimati con le seguenti: valutati.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro

provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al medesimo periodo.

11. 117. I Relatori.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (I e V)**

SEDE REFERENTE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e subemendamenti approvati)</i>	28
<i>ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti 2.600 e 9.83 dei relatori e 3.700 del Governo)</i>	49
<i>ALLEGATO 3 (Nuovi subemendamenti)</i>	53
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti di coordinamento approvati)</i>	55

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0007370